

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3810 del 09/08/2019
Oggetto	L.R. 7/2004 - CONCESSIONE RELATIVA AD OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME PO AD USO POSA DI CONDOTTA PER TRASPORTO IN PRESSIONE DI REFLUI CHIARIFICATI, IN LOCALITA' ISOLONE DEL COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC) - IDENTIFICATA AI MAPP. 62 E 190 DEL FOGLIO 20 DEL NCT DEL COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC). RICHIEDENTE SOCIETA' AGRICOLA AGRIFOGLIO S.S. - COD. SISTEB: PC18T0062.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3914 del 09/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove AGOSTO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – CONCESSIONE RELATIVA AD OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME PO AD USO POSA DI CONDOTTA PER TRASPORTO IN PRESSIONE DI REFLUI CHIARIFICATI, IN LOCALITA' ISOLONE DEL COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC) - IDENTIFICATA AI MAPP. 62 E 190 DEL FOGLIO 20 DEL NCT DEL COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC). RICHIEDENTE SOCIETA' AGRICOLA AGRIFOGLIO S.S. – COD. SISTEB: PC18T0062.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n° 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n° 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n° 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n° 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n° 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n° 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n° 24, in particolare l’art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n° 2, in particolare l’art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n° 895 del 18/6/2007, n° 913 del 29/6/2009, n° 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n° 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA, inoltre l’istanza, assunta al prot. ARPAE n° 14225 del 12/09/2018, con la quale il sig. Michele Rossi, residente in Comune di Isola della Scala (VR) – Via Verona n° 22 (Codice Fiscale n° RSSMHL68R04E349Y), titolare e legale rappresentante della Società Agricola Agrifoglio s.s. con sede in Comune di Isola della Scala (VR), Via Garibaldi n° 10 (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 00670400233), ha chiesto il rilascio della concessione di terreni demaniale del Fiume Po, ad uso posa di condotta per trasporto in pressione di reflui chiarificati, in Località Isolone del Comune di Castelvetro P.no (PC) – identificati ai mapp. 62 e 190 del foglio 20 del NCT del Comune di Castelvetro P.no (PC);

DATO ATTO che la succitata istanza è stata successivamente integrata con note pervenute dalla medesima Società Agricola Agrifoglio in data 15/03/2019, prot. ARPAE n° 42736 e in data 08/05/2019, prot. ARPAE n° 73083;

PRESO ATTO:

- dell’avviso relativo alla domanda di concessione sopra menzionata avvenuta in data 17/10/2018 sul BURERT n° 326 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n° 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;

- della nota pervenuta in data 30/11/2018 ed assunta al 18566 del prot. ARPAE, con la quale il Comune di Castelvetro P.no ha espresso, in merito al rilascio della concessione in parola, il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- delle note, assunte al prot. ARPAE n.ri 21777, 100770 e 117818 rispettivamente del 08/02/2019, 26/06/2019 e 26/07/2019, con le quali l'Ufficio operativo di Piacenza della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rinnovo della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che, in esito alle note di richiesta adempimenti trasmessa da questo Servizio alla Società Agricola Agrifoglio s.s del 28/02/2019 prot. ARPAE n° 32606 e del 08/08/2019 prot. ARPAE n° 123088, in data 08/08/2019, prot. ARPAE n°125307, la Società Agricola medesima ha fatto pervenire il disciplinare contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui sarà assoggettata la concessione in parola, debitamente datato e sottoscritto per accettazione, unitamente al documento d'identità del legale rappresentante;

DATO, INOLTRE, ATTO che la Società richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- € 75,00 in data 12/09/2018 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- € 250,00 in data 19/03/2019 a titolo di deposito cauzionale, dovuto ex art. 20, comma 11, della L.R. n° 7/2004;
- in data 19/03/2019 ha versato l'importo di € 153,47, anziché € 51,15 in ragione dei mesi residuali del 2019, a titolo canone per l'annualità 2019;

DARE, INFINE, ATTO che la maggiore somma versata a titolo di canone 2019, pari a € 102,32, verrà recuperata dalla Società concessionaria in sede di pagamento dei successivi canoni annuali;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione di cui all'oggetto,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di rilasciare sino al 30/06/2025 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, al sig. Michele Rossi, residente in Comune di Isola della Scala (VR) – Via Verona n° 22 (Codice Fiscale n° RSSMHL68R04E349Y), titolare e legale rappresentante della Società Agricola Agrifoglio s.s. con sede in Comune di Isola della Scala (VR), Via Garibaldi n° 10 (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 00670400233), la concessione di terreni demaniale del Fiume Po, per posa di condotta ad uso trasporto in pressione di reflui chiarificati, in Località Isolone del Comune di Castelvetro P.no (PC) – identificati ai mapp. 62 e 190 del foglio 20 del NCT del Comune di Castelvetro P.no (PC), così come individuati negli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente che, pur non essendo materialmente allegati alla determinazione, ne costituiscono parte integrante e subordinatamente alle condizioni descritte nel disciplinare che, vistato dalla Responsabile della Struttura, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- b) di stabilire che il canone annuale è determinato in € 153,47, calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE n° 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC12T0028/19RN01)

anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n° 2/2015.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- l'importo del canone per l'annualità 2019, pari ad € 51,15 in ragione dei mesi residuali del 2019, è già stato versato e che la maggiore somma versata a titolo di canone 2019, pari a € 102,32, verrà recuperata dalla Società concessionaria in sede di pagamento dei successivi canoni annuali;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assenti comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n° 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio operativo di Piacenza della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Michele Rossi , C.F. RSSMHL68R04E349Y, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Agrifoglio s.s. (CF/P.IVA: 00670400233) con sede legale in comune di Isola della Scala, v. Garibaldi n. 10 (VR), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del fiume Po in comune di Castelvetro P.no (PC) per l'attraversamento della sommità dell'argine maestro con tubazione in polietilene DN 225 mm a scopo trasporto reflui chiarificati, nonché per le necessarie operazioni di ripristino della sommità arginale interessata dai lavori, così come descritto negli elaborati agli atti di questa Struttura.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: N.C.T del Comune di Castelvetro P.no : FG 20 mappali 62 e 190.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 30/06/2025.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. sub concessione a terzi;
4. mancato pagamento di due annualità di canone.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) Il canone annuale è determinato in € 153,47 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno solare;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

2) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 250,00.

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6

Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- 2) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 4) E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali e non all'attraversamento oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.
- 6) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere, preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Art. 7

Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 117818 del 26/07/2019, allegato al presente disciplinare come atto endoprocedimentale, parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto Michele Rossi (C.F. C.F. RSMHL68R04E349Y) presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data ____ / ____ / _____

Firma per accettazione

Spett.le
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
Via Garibaldi, 50
29121 PIACENZA
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

Spett.le
COMUNE DI CASTELVETRO P.NO
P.zza Biazzini, 1
29010 CASTELVETRO P.NO (PC)
PEC: comune.castelvetro@sintranet.legalmail.it

Spett.le
Società Agricola Agrifoglio S.S.
Loc. Isolone -San Giuliano
29010 **CASTELVETRO P.NO (PC)**
PEC: rossi.aziende@pec.it

Piacenza, _____ Prot. n. _____ Classifica:6.10.20.03_Pidr/A Fascicolo:275/2017A/A/___

Oggetto: Richiesta di parere idraulico relativo al progetto di attraversamento della sommità arginale con tubazione in PE -- DN 225 mm Pn 16 - per uso trasporto, in pressione, di *reflui chiarificati*, in località *Isolone* del Comune di Castelvetro P.no (PC)_Richiesta di modifica tipologia tubazione

RICHIEDENTE: Società Agricola Agrifoglio S.S. – Sede Legale via Garibaldi, 10 Isola della Scala (VR).

Con riferimento alla nota di codesta Società richiedente sull'oggetto del 03.07.2019 (giusta prot. Aipo n. 16240 del 04.07.2019) ed afferente la richiesta di modifica della tipologia esecutiva della tubazione di attraversamento del corpo arginale in località *Isolone* del comune di Castelvetro P.no, già assentita ai fini di idraulici, con parere in variante n. 15509 del 26.06.2019, quest'Ufficio,

- **VISTA** la richiesta di variante esecutiva dell'attraversamento "a cavaliere" della sagoma arginale, per realizzazione di un attraversamento in cavidotto con tubazione in P.E Ø 225 mm, su aree demaniali site in Comune di Castelvetro P.no, censite al NCT al Fg. 20- m.li n. 62 -190;

- PRESO ATTO che la Società istante al fine di contenere l'altezza del dosso stradale conseguente alla realizzazione dell'attraversamento e d'altra parte favorire una maggiore portanza dell'attraversamento ha richiesto:
 1. la modifica, in variante esecutiva, della metodologia di tombamento della tubazione medesima mediante ricoprimento della stessa, sulla sola impronta ciclabile, di idoneo manto di ghiaia, per uno spessore di 50 cm, in luogo del previsto strato di terreno vegetale, con sovrappavimentazione in tappeto bituminoso;
- PRESO ATTO che il Richiedente ha richiesto che fosse specificato l'utilizzo per trasporto reflui chiarificati della tubazione, in luogo dell'uso irriguo, come erroneamente, per mero refuso, riportato nell'autorizzazione n. 15509 del 26.06.2019;
- ESPERITI i successivi accertamenti tecnici ricognitivi sopralluogo;
- VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);
- EFFETTUATI gli opportuni accertamenti e considerata la compatibilità idraulica di quanto richiesto con la tutela delle opere idrauliche di presidio nonché con il buon regime idraulico;
- EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012;
- VISTO il precedente parere idraulico espresso nel merito n. 11817 del 18.05.2017;
- VISTO il parere idraulico n. 2986 de08.02.2019 espresso nel merito della variante al posizionamento;
- PRESO ATTO della richiesta, che si riscontra, di modifica della tipologia della tipologia di esecuzione dell'attraversamento;
- RICONTRATO che l'intervento si pone al di sopra dell'idoneo franco di sicurezza arginale;
- RAVVISATO che l'utilizzo di idoneo manto di ghiaia in luogo di terreno vegetale non risulta ostativo verso la sicurezza e stabilità della struttura arginale in esame;
- VISTA l'integrazione progettuale, trasmessa dalla Società richiedente in data 04.07.2019 ed acquisita agli atti con n. 1640 del 08.05.2019, che sarà ritenuta parte integrante e sostanziale del presente parere idraulico,

per quanto di competenza

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai soli fini idraulici**

all'esecuzione dell'attraversamento, con tubazione in polietilene del diametro mm 225, in conformità all'elaborato progettuale trasmesso a corredo dell'istanza ed in accoglimento alla richiesta di modifica in oggetto.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente parere annulla e sostituisce i precedenti pareri finora espressi nel merito.
2. L'utilizzo è accordato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree in oggetto.
3. Nessuna modifica potrà essere apportata al progetto in esame salvo le modifiche tecniche apportate nell'ambito della presente autorizzazione di cui ai successivi capoversi.
4. L'attraversamento dovrà avvenire a cavaliere del corpo arginale con profondità per lo scavo di posa, non superiore a cm 10,00 rispetto alle quote attuali ed eseguendo la demolizione della pista di sommità, in bitume, sull'intero sedime interessato dalla posa in opera sia della. Nella fattispecie si prescrive che il manto di asfalto della locale pista ciclopedonale, ivi demolito, dovrà essere trattato e conferito in discarica come rifiuto speciale ai sensi delle norme ambientali vigenti in materia.
5. Dovrà garantirsi un ricoprimento della tubazione, , in scarpata e sommità, con esclusione della traccia di pista ciclabile, di uno spessore di terreno vegetale con classificazione A4÷A6, minimo di cm 50 rispetto *alla generatrice superiore della tubazione.*;
6. al fine di ripristinare lo status originario della locale pista ciclopedonale, andranno parimenti aggiunti, in accoglimento all'istanza di modifica, sulla sola traccia di pista ciclabile arginale, uno strato di 50 cm idoneo strato di materiale inerte ghiaioso, di sottofondo, ed un idoneo spessore di manto di binder bituminoso.
7. rispettivamente a "monte" e a "valle" dell'attraversamento, sia in sommità che in scarpata, dovrà operarsi un raccordo con la sagoma esistente, rastremato verso una pendenza non superiore al 10%;
8. Dovrà successivamente operarsi, sulle superfici interessate dalla operazioni, idonea seminagione di sementi prative del tipo *loietto*;
9. L'estremità della tubazione, lato golena, dovrà essere dotata, nel periodo di non utilizzo, di flangiatura metallica a tenuta stagna.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La Società richiedente, al fine di rilevare eventuali perdite idriche che, in condotta forzata, potrebbero ingenerare potenziali erosioni al manufatto arginale, durante il periodo di esercizio della tubazione stessa, è tenuta a monitorare costantemente la struttura arginale interessata dall'attraversamento. Nella fattispecie, ove si dovessero rinvenire eventuali perdite idriche, la Società richiedente è tenuta

- ad avvisare immediatamente lo scrivente Ufficio di Piacenza il quale provvederà ad impartire alla Ditta medesima tutte le disposizioni atte al ripristino, ritenute più opportune, al fine di garantire il mantenimento in essere delle condizioni di sicurezza idraulica.
2. La Società richiedente dovrà garantire, a proprie cure e spese, il mantenimento della ricopertura sulla generatrice superiore della tubazione medesima. Pertanto, ogni qualvolta dovessero rinvenirsi erosioni o scompaginamenti, in prossimità dell'attraversamento, la Società richiedente, è tenuta prontamente a ripristinare, con ricariche di materiale litoide/terroso, l'officiosità e la funzionalità del manufatto idraulico maestro sino al raggiungimento degli standard tecnici di sicurezza qui imposti.
 3. È in carico alla richiedente Società la responsabilità in materia di sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento citato in oggetto.
 4. Trattandosi di intervento che ricade su un tratto di arginatura maestra, già sede della pista ciclabile de "Itinerario Ciclabile Via Po", la Società istante, propedeuticamente all'eventuale concreto inizio lavori, dovrà posizionare idonea segnaletica di temporanea chiusura della pista medesima. Nella fattispecie, al fine della tutela della incolumità dei fruitori della pista stessa, l'attraversamento non dovrà presentare sporgenze metalliche pericolose.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Considerato l'utilizzo della tubazione per fini di trasferimento da campagna a golena di reflui chiarificati, come da istanza che si riscontra, e che questo Ufficio si esprime esclusivamente nel merito idraulico, si rimanda agli Uffici preposti e competenti l'espressione circa la compatibilità rispetto alle vigenti normative ambientali;
2. Nell'eventualità che la tratta arginale in questione debba essere oggetto di interventi di ringrosso/rialzo, codesta Società è tenuta a rimuovere la tubazione medesima a proprie cure e spese. La stessa Società potrà eventualmente riposizionarla a seguito di nuova istanza di attraversamento.
3. Considerato inoltre che il manufatto arginale risulta essere periodicamente interessato da interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, la scrivente Agenzia si considera pertanto sollevata ed indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che gli dovesse pervenire a seguito di eventuali danneggiamenti arrecati alla tubazione.
4. La Società richiedente sarà ritenuta civilmente e penalmente responsabile per ogni eventuale danno arrecato alla struttura arginale, alle cose od alle persone dovuto al non corretto esercizio, uso e mantenimento della tubazione di attraversamento arginale in questione.
5. In dipendenza della nuova morfologia del profilo di sommità arginale, e considerato che detta sommità arginale è utilizzata quale pista ciclopedonale, lo scrivente declina ogni responsabilità verso incidenti o danni che si dovessero verificare a cose e/o persone durante l'esercizio

dell'attraversamento medesimo.

6. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Società richiedente, nella persona del Legale rappresentante/Amministratore, e con l'obbligo, da parte della stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
7. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali e della Polizia Idraulica.
8. La presente autorizzazione è rilasciata nei limiti di competenza di questa Agenzia, ferme restando le debite acquisizioni, da parte della Società richiedente, delle ulteriori necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.
9. Il presente parere idraulico potrà essere revocato in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio sia per la riscontrata inadempienza alle clausole e prescrizioni tecniche che la regolano sia per ragioni di superiore interesse pubblico ed idraulico. Nel tal caso la Società richiedente è tenuta sia a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona nonché a ripristinare funzionalmente il manufatto arginale, nel tratto attraversato, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta.
10. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.